

Delibera C.C. n° 22 del 27.10.2012

ESERCIZIO FINANZIARIO 2012 - DETERMINAZIONE ALIQUOTE RELATIVE ALL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.) - ART. 13 DEL D.L. 201/2011 CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE N. 214/2011.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Considerato che:

- l'art. 1 - 168° comma della Legge 27.12.2006, n. 296 quale prevede: " Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno. ";

- l'art. 151 - 1° comma del D. Lgs. n. 267/2000 stabilisce che gli enti locali, entro il 31 dicembre, deliberino il bilancio di previsione per l'esercizio successivo;

- l'art. 29, comma 16-quater della Legge 24.02.2012 n. 14, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 48 in data 27.02.2012 - Supplemento Ordinario n. 36, ha differito al 30.06.2012 il termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione 2012;

Visto l'art. 13 del decreto Legge 06.12.2011, n. 201 convertito, con modificazioni, dalla Legge 22.12.2011, n. 214, avente ad oggetto : " Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici ", con particolare riferimento a:

- 1° comma, il quale prevede che " L'istituzione dell'imposta municipale propria è anticipata, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012, ed è applicata in tutti i comuni del territorio nazionale fino al 2014 in base agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, in quanto compatibili, ed alle disposizioni che seguono. Conseguentemente l'applicazione a regime dell'imposta municipale propria è fissata al 2015.";

- commi da 6 a 10 i quali recitano " 6. L'aliquota di base dell'imposta è pari allo 0,76 per cento. I comuni con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono modificare, in aumento o in diminuzione, l'aliquota di base sino a 0,3 punti percentuali. 7. L'aliquota è ridotta allo 0,4 per cento per l'abitazione principale e per le relative pertinenze. I comuni possono modificare, in aumento o in diminuzione, la suddetta aliquota sino a 0,2 punti percentuali. 8. L'aliquota è ridotta allo 0,2 per cento per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133. I comuni possono ridurre la suddetta aliquota fino allo 0,1 per cento. 9. I comuni possono ridurre l'aliquota di base fino allo 0,4 per cento nel caso di immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43 del

testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, ovvero nel caso di immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società, ovvero nel caso di immobili locati. 9-bis. I comuni possono ridurre l'aliquota di base fino allo 0,38 per cento per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, e comunque per un periodo non superiore a tre anni dall'ultimazione dei lavori. 10. Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. Per gli anni 2012 e 2013, la detrazione prevista dal primo periodo è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale. L'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di euro 400. I comuni possono disporre l'elevazione dell'importo della detrazione, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio. In tal caso il comune che ha adottato detta deliberazione non può stabilire un'aliquota superiore a quella ordinaria per le unità immobiliari tenute a disposizione. La suddetta detrazione si applica alle unità immobiliari di cui all'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. L'aliquota ridotta per l'abitazione principale e per le relative pertinenze e la detrazione si applicano anche alle fattispecie di cui all'articolo 6, comma 3-bis, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e i comuni possono prevedere che queste si applichino anche ai soggetti di cui all'articolo 3, comma 56, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. ";

Ritenuto, in relazione ai dati attualmente disponibili, che al fine di garantire la copertura delle normali esigenze di bilancio, anche in relazione alle riduzioni applicate al fondo sperimentale di riequilibrio, e a seguito di bando di gara per la vendita di materiale legnoso in località Alpe Soliva andato deserto, di fissare le seguenti aliquote per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria (I.M.U.) applicabili per l'anno 2012:

TIPOLOGIA IMMOBILE	ALIQUOTA
REGIME ORDINARIO DELL'IMPOSTA per tutte le categorie di immobili oggetto di imposizione non incluse nelle tipologie di cui sotto	8,6 PER MILLE
ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE PERTINENZE	4,0 PER MILLE
FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE	2,0 PER MILLE
TERRENI AGRICOLI	ESENTI
AREE FABBRICABILI	0,76 PER MILLE

Ritenuto altresì di confermare la detrazione per l'abitazione principale e relative pertinenze nella misura prevista dall'art. 13, 10° comma, del D.L. n. 201/2011 convertito, con modificazioni, dalla L. n. 214/2011 (€ 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae la destinazione quale abitazione principale del soggetto passivo. Tal importo è maggiorato di € 50,00 per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purchè dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale. L'importo complessivo della maggiorazione, al netto delle detrazioni di base, non può superare l'importo massimo di € 400,00);

VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente atto, reso ai sensi dell'art. 153 del T.U.E.L. 267/2000, dal Responsabile del Servizio, che qui sottoscrive:

(f.to Valenti Rag. Maria Grazia)

VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente atto, reso ai sensi dell'art. 49 del T.U.E.L. 267/2000, dal Responsabile del Servizio, che qui sottoscrive:

(f.to Covini Mauro)

AD UNANIMITÀ di voti favorevoli espressi nelle forme di legge ;

DELIBERA

1. Di determinare le aliquote dell'Imposta Municipale Propria (I.M.U.) applicabili nell'Esercizio Finanziario 2012, sulla base delle disposizioni contenute nell'articolo 13 del decreto Legge 06.12.2011, n. 201 convertito, con modificazioni, dalla Legge 22.12.2011, n. 214, come segue:

TIPOLOGIA IMMOBILE	ALIQUOTA
REGIME ORDINARIO DELL'IMPOSTA per tutte le categorie di immobili oggetto di imposizione non incluse nelle tipologie di cui sotto	8,6 PER MILLE
ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE PERTINENZE	4,0 PER MILLE
FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE	2,0 PER MILLE
TERRENI AGRICOLI	ESENTI
AREE FABBRICABILI	0,76 PER MILLE

2. Di confermare la detrazione per l'abitazione principale e relative pertinenze nella misura prevista dall'art. 13, 10° comma, del D.L. n. 201/2011 convertito, con modificazioni, dalla L. n. 214/2011 (€ 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae la destinazione quale abitazione principale del soggetto passivo. Tal importo è maggiorato di € 50,00 per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purchè dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale. L'importo complessivo

della maggiorazione, al netto delle detrazioni di base, non può superare l'importo massimo di € 400,00).

3. Di provvedere, ai sensi dell'art. 13, 15° comma del D.L. n. 201/2011 convertito, con modificazioni, dalla L. n. 214/2011, ad inviare la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione, dando atto che il mancato invio nei termini di cui sopra è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute all'Ente.

4. Di dichiarare la presente deliberazione, previa apposita votazione unanime favorevole, immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 - 4° comma del D. Lgs. n. 267/2000.

IL SINDACO
f.to Covini Mauro

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Veca Dott.ssa Nella